Gli aspetti fiscali e contributivi

01 | TRASFERTE IN SENSO STRETTO

Per questo tipo di trasferte, anche dette occasionali, in base all'articolo 51, comma 5, del Tuir, gli spostamenti temporanei svolti nell'interesse del datore di lavoro, possono essere distinti in:

- **trasferte all'interno del territorio comunale sede di lavoro**

Gli eventuali rimborsi in denaro sono interamente imponibili in capo al dipendente, con la sola eccezione delle spese di viaggio e trasporto, invece esenti se pertinenti alla trasferta e comprovate con la documentazione rilasciata dal vettore (autobus, taxi, car-sharing, eccetera; per le trasferte intracomunali sono, invece, imponibili i rimborsi chilometrici). Il tragitto casa-lavoro non rientra nella nozione di trasferta e pertanto l'eventuale indennità concessa sarebbe pienamente tassabile

- **trasferte al di fuori del comune sede di lavoro**

Si può optare per tre diversi tipi di rimborso: analitico o a piè di lista, forfettario e misto. A differenza del sistema analitico (e parzialmente anche del misto) che tiene conto delle spese effettivamente sostenute, il rimborso forfettario non necessita di fatture, ricevute o altri giustificativi di spesa, ma è sufficiente la compilazione della scheda trasferta (con i dati sulla data, tragitto, eccetera). Il rimborso forfettario per le trasferte al fuori del comune e in Italia, è esente fino a 46,48 euro al giorno o frazione di giornata; restano ugualmente non imponibili le spese di trasporto documentate.

02 | TRASFERTE ABITUALI

L'articolo 51, comma 6, del Tuir prevede che queste indennità erogate ai trasfertisti o maggiorazioni di retribuzione siano imponibili, a livello fiscale e previdenziale, nella misura del 50 per cento. Naturalmente devono essere rispettate le tre condizioni indicate nell'articolo 7-quinquies del Dl 193/2016